

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

n. 69

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 1° al 7 febbraio 1996)

### INDICE

BOSCO: sull'entrata in vigore del regolamento attinente alla legge n. 109 del 1994 (4-06295) (risp. BARATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente) Pag. 3603	PERIN: sui rapporti di collaborazione esterna alla provincia di Venezia (4-05818) (risp. BARATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente) Pag. 3610
CARCARINO, SALVATO: sul contributo ex Gescal (4-04855) (risp. BARATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente) 3604	PIERONI: sui corsi di qualificazione per idoneità a svolgere il servizio di polizia stradale (4-07172) (risp. BARATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente) 3612
COSTA: sul velodromo di Monteroni (Lecce) (4-04974) (risp. CARDIA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio) 3605	RIANI: sul regolamento di esecuzione della legge-quadro in materia di lavori pubblici (4-05465) (risp. BARATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente) 3613
FOLLONI: sull'affidamento di incarichi di monitoraggio elettorale alla Torre Argentina spa (4-03841) (risp. CARDIA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio) 3606	RIGHETTI: sulla situazione abitativa a Roma (4-06953) (risp. BARATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente) 3614
MACERATINI: sull'indagine in merito all'attività degli ordini professionali e l'esercizio delle professioni intellettuali (4-02594) (risp. CARDIA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio) 3607	ROSSO: sulla possibile soppressione dell'ufficio del Magistrato del Po a Cuneo (4-06331) (risp. BARATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente) 3616 sulla difesa del suolo in provincia di Cuneo (4-06510) (risp. BARATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente) 3617
MANCUSO: sull'ammontare dello stipendio del dottor Santaniello, Garante per l'editoria (4-04744) (risp. CARDIA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio) 3609	TURINI: sulla retrocessione della società calcistica «Calcio Grosseto» (4-05891) (risp. CARDIA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio) 3620



BOSCO. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che il termine del 30 settembre 1995 per l'entrata in vigore del regolamento attinente alla legge n. 109 del 1994 non è stato rispettato;

che a causa della mancata indicazione da parte del Ministero non risulta chiaro quali articoli della citata legge sono entrati in vigore e quali no;

che i segretari comunali hanno grandi difficoltà ad applicare le norme riguardanti l'attività di progettazione (articoli 16 e 17) e le procedure di affidamento per importi inferiori alla soglia minima comunitaria,

che alcuni segretari comunali continuano ad operare in base al sistema fiduciario, dopo aver fatto l'opportuna pubblicità ed aver richiesto i *curricula*, mentre altri hanno inventato delle procedure farraginose per la valutazione delle referenze, facendo delle vere e proprie procedure di «gara per titoli»;

che, di fatto, gli incarichi di progettazione non vengono affidati e, conseguentemente, le opere pubblicate continuano a rimanere bloccate, non tanto per le novità delle procedure ma per mancanza di chiarezza,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda fornire risposte precise in merito alla suddetta situazione;

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare in merito alla questione indicata e se non ritenga che si debba al più presto supplire a tale mancanza di chiarezza.

(4-06295)

(11 ottobre 1995)

Risposta. - 1) Il termine in questione è ordinatorio; inoltre la mancata attuazione del regolamento stesso e dovuta all'*iter* legislativo di approvazione del testo unificato Bargone in materia di lavori pubblici la cui approvazione stessa potrebbe rendere obsoleto il regolamento di delegificazione.

2) È in corso di pubblicazione una circolare applicativa della disciplina in materia di lavori pubblici, da parte di questo Ministero. La legge n. 216 del 1995, comunque, stabilisce all'articolo 1 l'entrata in vigore delle disposizioni della legge n. 109 del 1994 differendole a 3 momenti precisi:

a) data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 101 del 1995;

b) primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 101 del 1995;

c) data di entrata in vigore del regolamento di delegificazione.

3) Dall'articolo 1 emerge che per quanto riguarda la progettazione, la nuova disciplina entrerà in vigore con il prossimo esercizio finanziario. Le difficoltà che di volta in volta i segretari comunali incontreranno nell'applicazione della norma potranno essere risolte con quesiti specifici rivolti all'ufficio studi e legislazione di questo Ministero.

4) I segretari comunali, nell'ambito dell'attuazione della normativa in esame, esercitano un potere discrezionale entro i limiti stabiliti dalla legge stessa.

5) L'inerzia nell'affidamento degli incarichi di progettazione non significa mancanza di chiarezza.

6) L'adozione della circolare di cui al punto 2 rappresenterà strumento di ulteriore certezza per gli operatori del settore, per gli amministratori locali e per i tecnici.

I due cardini indicativi saranno:

- a) data di affidamento dell'incarico;
- b) data di pubblicazione del bando (3 dicembre 1995).

In caso di mancata adozione del regolamento di delegificazione, varranno le disposizioni esplicative contenute nella circolare.

*Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*  
BARATTA

(6 febbraio 1996)

---

CARCARINO, SALVATO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che circa 20 milioni di dipendenti versano ogni mese l'1,05 per cento del salario lordo come contributo ex Gescal e che la stima del contributo annuo è dell'ordine dei 5.000 miliardi;

che con la sentenza n. 241 del 13 aprile 1989 della Corte costituzionale, frutto di una forte iniziativa operata dall'Unione inquilini, si è ribadito che tali contributi devono essere utilizzati esclusivamente per lo sviluppo e l'incremento dell'edilizia residenziale pubblica;

che il Senato della Repubblica già in data 4 agosto 1994 aveva sollecitato il Governo, con un apposito ordine del giorno votato all'unanimità, affinché ponesse fine all'assurda ed ingiustificata trattenuta con un congruo e costituzionale utilizzo di detti fondi,

si chiede di sapere:

a quanto ammonti l'evasione contributiva nei versamenti ex Gescal alla data del 31 dicembre 1994;

quale sia l'entità dei versamenti almeno per il quinquennio 1985-1989 e per il quadriennio 1990-1994;

come siano stati spesi tali proventi e quale sia l'entità attuale dei residui passivi presso lo sportello Gescal della Cassa depositi e prestiti;

quanti alloggi recuperati o di nuova costruzione destinati sia in locazione a canone sociale sia in proprietà siano stati assegnati utilizzando i finanziamenti ex Gescal ripartiti dalla delibera del CIPE del 30

luglio 1991, suddivisi per comuni e per regioni, e a quali categorie siano stati assegnati;

se il CIPE abbia l'intenzione di realizzare una delibera con nuove direttive per il programma di edilizia residenziale pubblica che riassume l'intero importo derivato dalla contribuzione *ex* articolo 10, comma 1, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, ricostruendo la disponibilità attuale in base ai residui passivi e agli introiti dal 1985 al 1994;

se il Governo abbia l'intenzione di emanare delle precise direttive atte a far rispettare alle regioni la destinazione prevalente di tali risorse, quindi in edilizia residenziale «sovvenzionata» per nuove abitazioni anche tramite recupero urbanistico e di patrimonio in degrado;

quali azioni si intenda intraprendere allo scopo di recuperare l'evasione contributiva da parte dei datori di lavoro in merito alla trattata Gescal.

(4-04855)

(21 giugno 1995)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, il segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale comunica che l'evasione contributiva nei versamenti *ex* Gescal non può essere quantificata, in quanto non è possibile conoscere l'ammontare delle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti.

L'entità dei versamenti *ex* Gescal è di circa 8.196 miliardi per il quadriennio 1986-1989; è di circa 15.912 miliardi per il quadriennio 1990-1994.

È stato altresì precisato dal predetto segretariato che i proventi derivanti da tali versamenti sono stati programmati e interamente ripartiti dal CIPE per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale. Di conseguenza non vi sono residui passivi presso la Cassa depositi e prestiti.

I programmi, che si riferiscono alla delibera CIPE 30 luglio 1991, sono ancora in corso di realizzazione e, pertanto, gli alloggi costruiti o recuperati non sono stati ancora assegnati.

Con l'ultima delibera, 16 marzo 1994, relativa alla programmazione per il quadriennio 1992-1995, il CIPE ha ripartito ed impegnato i fondi di ERP fino al 1995.

*Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*  
BARATTA

(6 febbraio 1996)

---

COSTA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che nel comune di Monteroni (Lecce) esiste un velodromo modernissimo, fornito di tutte le attrezzature e dotato di una grande capacità di posti a sedere, si chiede di conoscere se non si ritenga di includere tale impianto - il quale necessita di sole opere di manutenzione

straordinaria - tra quelli destinati ad ospitare le manifestazioni di ciclismo su pista dei prossimi Giochi del Mediterraneo.

(4-04974)

(28 giugno 1995)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente quanto segue.

La commissione tecnica del Comitato internazionale dei giochi del Mediterraneo (CIJM) ha ritenuto di non includere nei prossimi giochi del Mediterraneo la disciplina del ciclismo su pista, sport altamente tecnico e poco praticato nel bacino del Mediterraneo.

Infatti solo pochi paesi europei avrebbero potuto iscrivere i propri atleti alle gare di ciclismo su pista, in quanto sarebbero stati esclusi dalla competizione tutti i paesi arabi e nazioni quali Cipro e Malta che non hanno una tradizione ciclistica.

Per quanto riguarda poi il velodromo di Monteroni (Lecce), si fa presente che l'impianto è in disuso da circa 10 anni e per il suo ripristino sarebbero necessari lavori di straordinaria manutenzione stimati in circa 6 miliardi di lire.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*  
CARDIA

(1° febbraio 1996)

FOLLONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso: che l'ufficio del Garante per l'editoria ha affidato il monitoraggio e il controllo analitico televisivo per la prossima campagna elettorale alla Torre Argentina spa;

che pur essendo ineccepibile il provvedimento attraverso cui si è stabilito tale affidamento, determinato dalle migliori condizioni economiche offerte dalla Torre Argentina spa rispetto ad un'altra ditta concorrente, la vicenda pone una serie di gravi interrogativi poichè:

1) la Torre Argentina spa è notoriamente una emanazione diretta del Partito radicale;

2) la Commissione parlamentare di vigilanza per le sue valutazioni in tema di *par condicio* utilizzerà i dati della RAI-TV, alla quale essi saranno forniti per gli aspetti qualitativi dall'Università di Pavia, e per gli aspetti quantitativi della Torre Argentina spa,

si chiede di conoscere le valutazioni del Governo in ordine all'attribuzione di funzioni così delicate e importanti, che presuppongono una posizione di *super partes* nel soggetto che le esercita, ad un organo che, essendo l'emanazione di un partito politico, ossia di una parte in causa, non può dare garanzie di imparzialità.

(4-03841)

(29 marzo 1995)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, sulla base di notizie fornite dal Garante per l'editoria, si fa presente quanto segue.

L'aggiornamento del monitoraggio e del controllo analitico televisivo per la campagna elettorale affidato alla Torre Argentina spa dal Garante per l'editoria riveste carattere oggettivo in quanto dette rilevazioni si riferiscono a dati temporali quantitativi che non implicano alcun tipo di valutazione soggettiva, come è stato riconosciuto anche in occasione di una audizione del Garante per la radiodiffusione e l'editoria svoltasi presso la Commissione di vigilanza sulla RAI alla vigilia delle elezioni politiche del marzo 1994.

Si fa comunque presente, anche tenendo conto dei precedenti incarichi affidati alla medesima società, che ad essa non può muoversi alcun rilievo in merito allo svolgimento della summenzionata attività.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*

CARDIA

(1° febbraio 1996)

---

MACERATINI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che la stampa ha riportato (si veda, ad esempio, «Il Corriere della Sera» del 10 dicembre 1994) la notizia dell'avvio da parte dell'Autorità di vigilanza sulla concorrenza e sul mercato di un'indagine sull'attività degli ordini professionali e sull'esercizio delle professioni intellettuali;

che, verosimilmente, e stando a quanto si legge negli stralci del comunicato di detta Autorità, l'indagine muove dal presupposto, non conforme ai principi del nostro ordinamento giuridico, che l'articolo 60 del Trattato di Roma sia interpretabile nel senso che le attività professionali si traducano sempre e solo in servizi;

che è vero invece che il codice civile del 1942, libro V, titolo III, capo II, colloca nell'ambito del lavoro autonomo tali attività, mentre la stessa Costituzione, all'articolo 35, tutela il lavoro dell'uomo in tutte le sue forme e all'articolo 34 espressamente prevede la garanzia dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle libere professioni;

che, in relazione a tali statuizioni, che la dottrina e la giurisprudenza hanno sempre interpretato in modo univoco, nel nostro paese esiste la fondamentale distinzione fra prestazione di lavoro autonomo, in specie intellettuale, e appalti di opere e servizi;

che la circostanza che in altri paesi, anche appartenenti alla Comunità europea, il lavoro dell'uomo possa essere considerato una merce o un servizio appare, in forza del soprarichiamato dettato costituzionale, ininfluenza;

che peraltro anche una corretta analisi della stessa direttiva CEE n. 92/50, concernente l'appalto di servizi, porta ad escludere che essa sia applicabile all'esercizio delle professioni di ingegnere ed architetto (le sole del resto in essa menzionate), quando non siano connesse all'espletamento di servizi;

che si è ancora in attesa del provvedimento previsto dall'articolo 11 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per il concreto recepimento della direttiva citata;

che appare opportuno fare immediata chiarezza su una materia che non riguarda interessi di bottega, ma i problemi della persona e l'espressione della creatività dell'uomo,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per evitare equivoci e distorsioni interpretative su questioni di tale estrema delicatezza, in un particolare momento del nostro paese che non richiede certo ulteriori confusioni di ruolo e di competenze.

(4-02594)

(13 dicembre 1994)

*RISPOSTA.* - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente quanto segue.

La legge n. 287 del 1990, istitutiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, prevede espressamente (articolo 12, comma 2) che l'Autorità possa procedere d'ufficio ad indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi od altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata.

Tale potere di indagine è previsto ad integrazione dei poteri di natura consultiva e di segnalazione attribuiti alla suddetta Autorità dai successivi articoli 21 e 22 della stessa legge.

L'Autorità, esaminato in prima analisi il quadro normativo e regolamentare che disciplina le professioni liberali cosiddette protette, ha ritenuto di dover procedere ad un approfondimento nel settore degli ordini e collegi professionali e delle relative professioni dagli stessi regolamentate, presumendo la presenza di restrizioni alla concorrenza nel settore stesso.

Pertanto con delibera n. 2523 del 1° dicembre 1994, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un'indagine conoscitiva di natura generale nel settore sopraddetto.

Le professioni liberali, infatti, avendo assunto una posizione di rilevanza significativa, tanto da beneficiare di una disciplina specifica rispetto ad altri settori dell'economia nazionale, possono essere esercitate solo da soggetti iscritti ad un albo o elenco tenuto dall'ordine o collegio professionale.

In definitiva, quindi, è l'ordine o il collegio ad avere il potere esclusivo di riconoscere e tutelare il possesso di un certo titolo di studio ed anche lo svolgimento delle relative attività professionali.

Questa particolare regolamentazione, finalizzata alla disciplina delle modalità di esercizio dell'attività, è volta a garantire la qualità e la competenza del professionista, assicurando un adeguato livello qualitativo delle prestazioni professionali. Tuttavia tale regolamentazione, alla luce dell'introduzione della libertà di stabilimento professionale nell'ambito comunitario, sarebbe apparsa restrittiva ed in alcuni casi addirittura impositiva del libero svolgersi della concorrenza. L'Italia, poi, avendo sottoscritto il nuovo accordo sul libero mercato internazionale (aprile 1994) ha accettato la liberalizzazione dei servizi professionali, introducendo quindi il principio di libera concorrenza nelle professioni intellettuali.



Si può infatti rilevare che molti altri paesi della Comunità europea hanno avviato un riesame della disciplina delle libere professioni per individuare, e conseguentemente eliminare, le eventuali distorsioni della concorrenza.

L'assoggettabilità delle libere professioni alle regole della concorrenza deriva dalla nozione di impresa, adottata dall'Autorità, la quale ha accolto una nozione funzionale d'impresa, recependo, come richiede l'articolo 1, comma 4, della legge n. 287 del 1990, i principi emergenti dalla giurisprudenza comunitaria, in base ai quali nel contesto del diritto della concorrenza la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo stato giuridico di dette entità e dalle sue modalità di finanziamento.

Tutto questo comporta la qualificazione di attività economica per l'attività svolta da chi esercita una professione intellettuale, in quanto consiste nell'offerta di prestazioni riconducibili alla figura dei servizi forniti dietro corrispettivo.

È necessario inoltre precisare che il richiamo alla direttiva n. 92/50/CEE del 18 giugno 1992, operato nell'interrogazione in oggetto, non è pertinente, in quanto disciplina un diverso aspetto della tutela della concorrenza.

Con la suindicata direttiva infatti sono state imposte alle amministrazioni, nelle procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi, una serie di regole in materia di scelta del contraente, specifiche tecniche, pubblicità, criteri di selezione, volte a favorire la partecipazione di cittadini di altri Stati membri agli appalti.

Il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma ha impugnato la delibera di avvio dell'indagine conoscitiva innanzi al TAR del Lazio, con atto notificato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 16 febbraio 1995.

Il TAR del Lazio, con ordinanza del 15 marzo 1995, ha tuttavia rigettato l'istanza di sospensione del provvedimento di avvio dell'indagine conoscitiva avviata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Non sono infatti stati ravvisati gli estremi di un danno avente i prescritti caratteri dell'attualità ed irreparabilità, essendosi l'Autorità limitata ad acquisire notizie di carattere generale per provvedere all'informativa di Parlamento e Governo secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge istitutiva della Autorità stessa.

Si precisa infine che il procedimento contenzioso è tuttora in corso.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*  
CARDIA

(1° febbraio 1996)

---

MANCUSO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che nell'articolo pubblicato dal «Corriere della Sera» del 9 giugno 1995, dal titolo «Don Abbondio a chi? Io quero tutti» - relativo ad una intervista al Garante per l'editoria - alla domanda, posta dal giornalista Paolo Conti, «Cossiga ha ironizzato: bel posto, quello da Garante. Roba da 945

milioni l'anno. Ha ragione?», il dottor Giuseppe Santaniello ha risposto: «Eh, magari, magari. Il mio stipendio è fissato per legge, è equiparato a quello di giudice costituzionale. Meno di un terzo di quella cifra», si chiede di sapere quale sia l'effettivo stipendio del dottor Giuseppe Santaniello.

(4-04744)

(10 giugno 1995)

**RISPOSTA.** - Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente quanto segue.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 della legge n. 223 del 1990 e dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1991, si comunica che al Garante per la radiodiffusione e l'editoria compete una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale. Tale trattamento economico annuale, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, ammonta a lorde lire 383.730.347. Si precisa inoltre che la suindicata cifra è onnicomprensiva, non essendo corrisposta alcuna indennità o compenso aggiuntivo.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*  
CARDIA

(1° febbraio 1996)

**PERIN.** - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che l'articolo 4 dello statuto della provincia di Venezia prevede che siano regolamentati i rapporti di collaborazione esterna;

che con delibere di giunta n. 26073 del 18 luglio 1995 e n. 26069 del 13 giugno 1995 venivano affidati rispettivamente all'ingegner Setaro, presidente dell'ufficio del Magistrato delle acque, l'incarico per il collaudo in corso d'opera dei lavori di restauro del complesso monumentale di San Servolo per un onorario di lire 18.000.000 lordi previsti e all'ingegner Fabrizio Russo, dirigente dell'ANAS, l'incarico di collaudo tecnico-amministrativo per la spesa presunta di lire 40.000.000 lordi;

che i suddetti tecnici sono effettivamente iscritti all'albo regionale dei collaudatori e che gli ordinamenti interni degli organismi ai quali i suddetti tecnici appartengono consentono loro di espletare consulenze esterne,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per effettuare alcune verifiche, in particolare:

a) prendere atto dell'inopportunità politica di tali scelte, soprattutto per le competenze e i collegamenti che la provincia ha con gli organismi ai quali i tecnici sopra menzionati appartengono;

b) rivedere le delibere citate nella premessa e assegnare i collaudi ad altri tecnici;

c) accertare se sia possibile per il presidente dell'ufficio del Magistrato delle acque, conciliare le innumerevoli incombenze derivanti

dall'incarico che egli ricopre con i lavori di un collaudo in corso d'opera;

d) verificare il funzionamento degli uffici del Magistrato delle acque di Venezia, con particolare attenzione agli uffici preposti al controllo dell'inquinamento lagunare;

e) accertare se sia stato introdotto negli uffici del Magistrato delle acque di Venezia il controllo automatizzato delle presenze, come previsto dalla normativa vigente;

f) far ispezionare gli uffici del Magistrato delle acque di Venezia e dell'ANAS.

(4-05818)

(13 settembre 1995)

**RISPOSTA.** - In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, in ordine all'incarico di collaudo affidato all'ingegner Felice Setaro dalla giunta provinciale di Venezia per i lavori monumentali di San Servolo, la competente Direzione generale degli affari generali di questo Ministero ha riferito quanto segue.

Non esistono ostacoli giuridici per l'affidamento del suddetto incarico, in quanto rientra nella esclusiva valutazione dell'interessato l'opportunità di accettare o rinunciare all'incarico ove ritenga che, per la carica rivestita e per le funzioni svolte, possa trovarsi in una posizione di potenziale conflitto d'interessi.

Inoltre va evidenziato anche il fatto che la vigente legge consente ai dirigenti generali di svolgere, oltre ai compiti istituzionali, anche consulenze esterne. Ciò sta a significare che le due funzioni sono perfettamente conciliabili e cumulabili tra loro.

Per quanto concerne l'ispezione agli uffici del Magistrato alle acque, con particolare riguardo alla sezione antinquinamento, si fa presente che l'istituto è a completa disposizione per qualsivoglia accertamento.

Per quanto riguarda l'introduzione negli uffici del Magistrato del controllo automatizzato delle presenze, si precisa che detto istituto ha già provveduto all'installazione del sistema, che sarà operativo, non appena il Ministero del tesoro, provveditorato generale dello Stato, avrà espletato i vari adempimenti concordati con la ditta di fornitura.

Anche l'ANAS ha confermato che non sussistono impedimenti in ordine all'ingegner Fabrizio Russo, direttore coordinatore, nono livello, del compartimento ANAS di Venezia, in quanto l'incarico di collaudo dei lavori del raccordo stradale tra la strada provinciale n. 3 e la strada statale n. 516 gli è stato conferito, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, a condizione che l'incarico stesso venga espletato al di fuori dell'ordinario orario di lavoro e che in ogni caso venga assicurato l'integrale assolvimento dei compiti di ufficio.

Inoltre è stato rappresentato che le competenze ed i collegamenti del suddetto funzionario nei confronti dell'amministrazione provinciale di Venezia e delle altre amministrazioni pubbliche e private sono quelli connessi con le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.

*Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

**BARATTA**

(8 febbraio 1996)

PIERONI. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* -

Premesso:

che ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 si sono svolti presso vari uffici del Ministero dei lavori pubblici i corsi di qualificazione per idoneità a svolgere il servizio di polizia stradale;

che in alcuni uffici del Dicastero dei lavori pubblici i corsi si sono svolti durante l'orario di lavoro, in altri i dipendenti hanno dovuto seguire i corsi fuori orario con notevole disagio personale;

che parte del personale ha beneficiato di corrispettivi per prestazioni straordinarie, mentre un'altra parte ha ottenuto dai dirigenti responsabili degli uffici competenti un diniego al riconoscimento del medesimo diritto;

che nella città di Ancona il corso si è svolto fuori dell'orario ordinario e vi ha preso parte contemporaneamente il personale del provveditorato regionale alle opere pubbliche e quello del Genio civile per le opere marittime;

che il dirigente del Genio civile per le opere marittime di Ancona ha concesso il recupero compensativo delle ore impegnate per il corso al personale che vi ha preso parte;

che il provveditore alle opere pubbliche di Ancona e il vicario preposto agli affari del personale non hanno risposto alle istanze dei collaboratori per ottenere lo stesso recupero entro i tempi previsti dalla legge n. 241 del 1990, ma con ritardi gravi di quattro-cinque mesi, per concedere infine un recupero inferiore rispetto alle ore effettivamente impegnate;

che i diritti sono stati riconosciuti in modo arbitrario e discriminatorio fra dipendenti nelle stesse condizioni;

che tale discriminazione operata dal provveditorato di Ancona ha prodotto un clima di tensione e ha acceso una marcata conflittualità sindacale,

si chiede di sapere:

se le abilitazioni per l'espletamento del servizio di polizia stradale in Ancona siano state attribuite anche a quei dirigenti che non hanno partecipato ai corsi di aggiornamento previsti dal decreto legislativo n. 285 del 1992 ovvero hanno fatto più di nove ore di assenza;

se le disparità di trattamento siano da imputare a grave negligenza nel coordinamento nazionale dei corsi o a scelte precise dei dirigenti responsabili di uffici, stante il decreto legislativo n. 29 del 1993;

se, una volta accertate violazioni di legge, eventualmente operate da alcuni dirigenti del Dicastero, si intenda procedere con tempestivi provvedimenti disciplinari.

(4-07172)

(12 dicembre 1995)

RISPOSTA. - In riferimento alla interrogazione in oggetto indicata si rende noto che il decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 2906, aveva disposto che i corsi di preparazione e qualificazione al servizio di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 3, del nuovo codice

della strada, dovevano essere facoltativi in quanto svolti fuori del normale orario di servizio.

In ottemperanza a tale disposizione e d'intesa con l'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale il provveditorato alle opere pubbliche per le Marche ha svolto il corso di cui trattasi a partire dal 22 febbraio 1995, nei pomeriggi di lunedì e mercoledì.

Successivamente con decreto ministeriale 7 marzo 1995, n. 527, è stato disposto che il corso di aggiornamento e di preparazione poteva essere svolto all'interno del normale orario di servizio.

La relativa comunicazione è pervenuta al provveditorato in parola in data 21 marzo 1995 (assunta al numero di protocollo 3192 del 22 marzo 1995) a conclusione quasi del corso.

Di conseguenza ed in rapporto al programma già stabilito solo 3 lezioni (per un totale di 9 ore) delle 15 effettuate sono state tenute durante il normale orario di servizio.

Il personale dipendente del provveditorato alle opere pubbliche e dell'Ufficio del Genio civile OO.MM., con nota in data 25 maggio 1995 ha chiesto di poter recuperare le ore di partecipazione al corso frequentato.

A seguito di tale richiesta, sentito anche il parere del competente ispettorato circolazione e traffico, il provveditorato è venuto nella determinazione di accogliere la richiesta del personale di recupero per le ore di frequenza effettivamente effettuate fuori dall'orario di servizio a partire dal 7 marzo 1995 (data di emissione del decreto ministeriale che ha consentito lo svolgimento durante l'orario di servizio).

Si fa presente, infine, che i dirigenti che hanno avuto il rinnovo della tessera di polizia stradale presso il provveditorato hanno frequentato il previsto corso di aggiornamento compatibilmente con le inderogabili esigenze di servizio e comunque nel rispetto delle assenze massime previste dalle disposizioni ministeriali o mediante apposite lezioni di recupero.

*Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

BARATTA

(6 febbraio 1996)

---

RIANI. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso che presso il Ministero dei lavori pubblici è all'opera una commissione incaricata di formulare entro il prossimo 30 settembre il regolamento di esecuzione della legge-quadro in materia di lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito a sua volta dalla legge 2 giugno 1995, n. 216), si chiede di sapere per quale motivo non sia presente in detta commissione alcun rappresentante della categoria degli architetti, il ruolo professionale dei quali è certamente di primo piano nel settore in cui il regolamento interviene.

(4-05465)

(28 luglio 1995)

RISPOSTA. - In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, l'ufficio studi e legislazione rende noto che tra i componenti la commissione incaricata di formulare il regolamento di esecuzione della legge-quadro in materia di lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216) è stato incluso il professore e architetto Francesco Karrer, ordinario di urbanistica all'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

*Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

BARATTA

(6 febbraio 1996)

---

RIGHETTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che, in relazione alla gravità della situazione abitativa derivante dalle vendite frazionate di proprietà di enti assicurativi o società, il Ministero dei lavori pubblici ha stanziato, in esecuzione dell'articolo 3 lettera *g*) della legge n. 457 del 1978, la somma di lire 7.500.000 annui a favore dei soggetti interessati alle vendite suddette quale contributo al pagamento di parte percentuale degli interessi dovuti agli istituti mutuanti;

che l'amministrazione comunale è stata ed è chiamata ad accertare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione alla fruizione dei contributi in conto interessi;

che in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1986, n. 899, è stato attribuito al comune di Roma un fondo di lire 62 miliardi al fine di erogare contributi in conto capitale per l'acquisto della prima casa in favore di sfrattati;

che la predetta somma è stata impegnata con deliberazione della giunta comunale n. 6384 del 21 dicembre 1987;

che parte dei soggetti per i quali il comune di Roma ha riconosciuto il possesso dei requisiti sono inseriti nelle deliberazioni della giunta comunale nn. 4768, 4769 e 4770 del 23 novembre 1992 che costituiscono, tenendo conto dell'ordine temporale dei provvedimenti, i primi atti adottati nella materia per i quali l'amministrazione deve provvedere direttamente alla fase di liquidazione;

che la quasi totalità dei soggetti inseriti nelle deliberazioni nn. 4768 e 4770 ha stipulato contratto di mutuo con la Banca di Roma;

che l'ufficio speciale casa del comune di Roma in data 26 ottobre 1993 rispondeva a un gruppo di residenti di via E. Nathan 102, che chiedevano chiarimenti circa i loro diritti, di aver accertato positivamente i requisiti soggettivi ed oggettivi e di aver trasmesso al comitato per l'edilizia residenziale la necessaria documentazione per procedere alla liquidazione delle somme;

che la giunta comunale di Roma in data 11 luglio 1995 ha deliberato di autorizzare il pagamento della somma di lire 7.225.340.149 a favore della Banca di Roma quale contributo sul pagamento degli inte-

ressi dovuti dai soggetti inseriti nelle deliberazioni della giunta comunale nn. 4768 e 4770 del 23 novembre 1992 che hanno stipulato contratti di mutuo con l'istituto medesimo;

che tale somma grava sul capitolo n. 513000 del bilancio 1995 e la Giunta, in considerazione dell'urgenza, ha dichiarato immediatamente eseguibile la medesima deliberazione;

che alla data del 20 novembre 1995 nessuno degli aventi diritto residenti in Roma, via E. Nathan 102 è stato convocato per ottenere quanto spettante,

si chiede di sapere cosa si intenda fare per ordinare ispezioni o verificare eventuali inadempienze e/o omissioni che hanno provocato l'ingiustificabile ritardo lesivo dei diritti dei cittadini e che in alcuni casi stanno provocando disagi economici.

(4-06953)

(20 novembre 1995)

**RISPOSTA.** - In riferimento alla interrogazione in oggetto indicata si rende noto che questa amministrazione per sopperire ai problemi alloggiativi del quartiere «La Magliana», con decreto ministeriale n. 1938/AG del 14 giugno 1984, ha messo a disposizione del comune di Roma, ai sensi dell'articolo 3, lettera q), della legge n. 457 del 1978, un contributo in conto interessi nel limite d'impegno annuo massimo di lire 7,5 miliardi.

Successivamente, su richiesta dello stesso comune, i benefici previsti dal decreto ministeriale n. 1938/AG sono stati estesi anche agli inquilini degli alloggi di proprietà della società Caltagirone e di enti assicurativi, assorbendo quasi completamente le disponibilità esistenti a valere sul citato provvedimento.

Per quanto sopra, il comune di Roma ha assunto, nel periodo 1986-1992, alcune decine di deliberazioni con le quali ha individuato i beneficiari di mutuo agevolato per l'acquisto dell'alloggio abitato.

In seguito all'estendersi delle vendite frazionate anche a società ed enti non assicurativi, il comune ha assunto ulteriori deliberazioni tra le quali figurano la n. 4767, n. 4768, n. 4769 e n. 4770, tutte in data 23 novembre 1992.

Questa amministrazione ha potuto dare solo parziale copertura finanziaria alle delibere richiamate impiegando le giacenze esistenti sul citato decreto ministeriale n. 1938/AG.

Successivamente è stato possibile completare la copertura finanziaria con l'entrata in vigore della legge n. 85 del 1994 che, al comma 1 dell'articolo 5, ha previsto la possibilità, da parte delle amministrazioni comunali, di utilizzare i fondi stanziati ai sensi della legge n. 899 del 1986 e rimasti inutilizzati presso le tesorerie comunali per i fini previsti dalla legge n. 457 del 1978, articolo 3, lettera q).

Su richiesta dell'Ufficio speciale casa del comune di Roma con decreto ministeriale n. 4338/B del 25 luglio 1994 questa amministrazione ha, pertanto, autorizzato lo stesso comune di Roma ad impiegare lire 55 miliardi giacenti presso la tesoreria comunale per erogare una parte del contributo di che trattasi.

In particolare, sono state imputate al decreto ministeriale n. 1938/AG le delibere n. 4767, n. 4769 (limitatamente alla Banca di Roma) e n. 4770 (limitatamente al FON spa) ed è rimasta a carico di questa amministrazione la liquidazione del relativo contributo; per quanto concerne, invece, le delibere n. 4768, n. 4769 (limitatamente all'ICF) e n. 4770 (limitatamente alla Banca di Roma), l'erogazione è risultata a carico del comune.

Per le delibere n. 4768 e n. 4770 (limitatamente alla Banca di Roma), oggetto dell'interrogazione, provvede quindi alla somministrazione del finanziamento il comune di Roma, trasferendo i fondi agli istituti di credito mutuanti i quali, a loro volta, calcolano le semestralità d'ammortamento a carico degli acquirenti a tasso agevolato.

Questa amministrazione, pertanto, come previsto dal secondo comma della nota n. 4338/B del 25 luglio 1994, può esercitare solo un'attività di controllo sulla rendicontazione annuale che il comune è tenuto a trasmettere.

Si fa presente al riguardo che questa amministrazione, preso atto che la giunta ha già deliberato in data 11 luglio 1995 di autorizzare il pagamento di che trattasi, ha predisposto apposita comunicazione con la quale è stato chiesto al comune di fornire notizie in merito all'emissione del mandato a favore della Banca di Roma ed è stata sollecitata la suddetta rendicontazione.

*Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

BARATTA

(6 febbraio 1996)

---

ROSSO. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso che le competenze del Magistrato del Po, organo del Ministero dei lavori pubblici, riguardano le grandi derivazioni d'acqua per i diversi usi: potabile, irriguo, idroelettrico, eccetera e la difesa e la sistemazione dei corsi d'acqua;

considerato come la provincia di Cuneo ha un'estensione territoriale pari a circa il 10 per cento dell'intero bacino padano e di detta superficie il 55 per cento è classificata montana; inoltre dal punto di vista dell'utilizzazione dell'acqua va ricordato che la superficie dei terreni in provincia di Cuneo è di circa 150.000 ettari, il 40 per cento dell'intera regione Piemonte;

atteso che dal punto di vista delle sistemazioni dei corsi d'acqua circa 300 chilometri di fiumi e torrenti nel tratto compreso nella provincia di Cuneo sono classificati tra le opere di terza categoria e quindi di esclusiva competenza statale, soprattutto per quanto riguarda la difesa degli abitanti;

rilevato come tali territori siano stati recentemente oggetto di calamità naturali e che non può essere assicurata - causa la carenza degli organici - adeguata presenza dello Stato, in particolare da parte delle sedi del Ministero dei lavori pubblici operanti a Parma ed Alessandria,

si chiede di sapere se corrispondano a realtà le notizie ufficiose di una possibile soppressione dell'ufficio operativo del Magistrato del Po a



Cuneo e, qualora risultasse veritiera tale informazione, se non si intenda soprassedere al citato provvedimento.

(4-06331)

(12 ottobre 1995)

**RISPOSTA.** - In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, il Magistrato per il Po di Parma assicura che non è prevista la soppressione della sezione operativa di Cuneo.

Al contrario, rientra nella strategia del Magistrato stesso il potenziamento o l'insediamento, nella misura in cui risulterà sufficiente il personale di prossima assegnazione, di un vero e proprio ufficio periferico.

L'obiettivo rimane quello di raggiungere condizioni di massima efficienza per una soluzione sempre appropriata alle problematiche idrauliche locali.

*Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*  
**BARATTA**

(6 febbraio 1996)

---

**ROSSO.** - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso che è in vigore una legislazione relativa al «riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» (legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni e decreti applicativi);

tenuto conto dello stato di diffusa pericolosità di tutti i corsi d'acqua della zona del Cuneese dove il Po trae le sue origini;

considerato come si sia resa necessaria una soluzione sollecitata ai gravissimi problemi che hanno determinato l'evento alluvionale del novembre 1994,

si chiede di conoscere la situazione operativa dell'elaborazione e dell'adozione del piano di bacino del fiume Po nei suoi aspetti conoscitivi, normativi e tecnico-operativi.

(4-06510)

(25 ottobre 1995)

**RISPOSTA.** - In riferimento alla interrogazione in oggetto indicata si rende noto quanto segue.

Rientra nella competenza specifica dell'Autorità di bacino del fiume Po la realizzazione di un sistema di pianificazione di settore per il bacino coerente con i contenuti (complessivi) previsti dalla legge n. 183 del 1989 all'articolo 17, comma 3.

La suddetta norma fornisce, in linea di massima, i contenuti strutturali del piano, inteso come strumento onnicomprensivo, che tiene cioè insieme, teoricamente in un unico atto pianificatorio, le diverse componenti settoriali della pianificazione di bacino.

L'applicazione di tale norma prevede, in termini di sequenza di azioni da avviare per l'elaborazione del piano di bacino, la realizzazione preliminare di un quadro conoscitivo complessivo, la successiva reda-

zione del piano in tutte le sue componenti e infine, l'avvio della fase attuativa e di controllo.

L'Autorità di bacino, nel rispetto di tale impostazione, ha da tempo realizzato gli atti preliminari e avviato le fasi operative per la formazione del piano di bacino, in particolare:

le prime indicazioni per la formazione del piano di bacino sono contenute nello «schema previsionale e programmatico» adottato dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino il 30 ottobre 1990. Successivamente l'Autorità di bacino ha formulato il documento di impostazione strategica del piano e il conseguente programma di lavoro adottati dallo stesso comitato rispettivamente il 20 febbraio 1991 e il 17 luglio 1991;

sulla base di questi primi indirizzi e delle disposizioni della legge n. 493/93, la segreteria tecnico-operativa ha definito lo «Schema di progetto di piano», presentato al comitato istituzionale dell'Autorità di bacino il 27 gennaio 1994. Sulla base delle indicazioni della successiva conferenza padana, il testo dello schema è stato aggiornato e presentato al comitato istituzionale nella seduta del 12 dicembre 1994. L'attuale stesura, in particolare, rende esplicita e dettagliata la scelta di adozione del piano per stralci funzionali corredando specifiche schede illustrative.

Per quanto concerne le fasi operative di realizzazione del piano, le attività di analisi, orientate ad una lettura unitaria dell'ecosistema del bacino, sono coordinate nell'ambito del «Progetto Po», definito dal comitato tecnico e dalla segreteria dell'Autorità di bacino e approvato dal comitato istituzionale come base di lavoro il 6 agosto 1992 ed avviato il 25 ottobre 1994.

Le attività di analisi sono articolate secondo le seguenti aree tematiche:

- 1) difesa idrogeologica e della rete idrografica;
- 2) tutela della qualità delle acque;
- 3) bilancio delle risorse idriche;
- 4) uso del suolo e agricoltura;
- 5) monitoraggio e controllo;
- 6) sistema informativo;
- 7) strumenti amministrativi, economici e finanziari;
- 8) supporto e coordinamento interprogettuale.

Ciascuna area tematica si articola in sottoprogetti e progetti speciali integrati tra loro e finalizzati a:

convalidare la conoscenza più puntuale dei meccanismi di funzionamento del sistema fisico del bacino e delle principali correlazioni di causa-effetto tra i diversi fenomeni;

definire il quadro delle criticità esistenti e delle operazioni di intervento, con riferimento all'insieme del bacino.

Il quadro generale dei sottoprogetti e progetti speciali definiti e il relativo stato d'avanzamento è descritto nella tabella seguente:

Aree tematiche	Sottoprogetto o studio	Approvazione del CT	Delibera di approvazione del CI	Inizio lavori	Fine lavori programmati completati
Difesa idrogeologica e della rete idrografica	Piene e naturalità degli alvei	17-11-92	18-7-94	8-11-94	8-11-96
	Stabilità dei versanti	17-11-92	18-7-94	8-11-94	8-5-96
	Compatibilità delle attività estrattive	17-11-92	18-7-94	13-9-94	13-6-95
	Delta del Po	2-3-93			
	Completamento del catasto e realizzazione di un atlante dei rischi per il bacino del Po	6-12-93	27-1-94	24-6-94	24-11-94
Tutela della qualità delle acque	Definizione del metodo di delimitazione della fascia di pertinenza fluviale	6-12-93	27-1-94	28-6-94	28-1-95
	Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee	20-4-93			
Bilancio delle risorse idriche	Aree sensibili				
	Aree metropolitane e qualità delle acque Sarca-Garda-Mincio-laghi di Mantova	2-3-93			
	Bilancio delle risorse idriche	2-3-93			
Regolamentazione dell'uso del territorio	Regolazione dei grandi laghi alpini	17-11-92	18-7-94	14-11-94	15-5-96
	Catasto delle derivazioni d'acqua	20-4-93	18-7-94	9-11-94 e 24-1-95	9-11-95
	Ambiti ottimali di gestione	20-4-93			
Monitoraggio e controllo	Uso del suolo e agricoltura	30-3-93			
Strumenti amministrativi, economici e finanziari	Monitoraggio meteorologico, idrologico e della qualità	17-11-92	18-7-94	29-11-94	29-5-96
	Comportamenti sociali	15-12-92	18-7-94	25-10-94	25-6-95
Area supporto e coordinamento interprogettuale	Aspetti organizzativi, gestionali, normativi, economici, finanziari dell'approvvigionamento di acqua potabile	17-11-92	18-7-94	17-1-95	
	Aspetti organizzativi, gestionali, normativi, economici, finanziari del settore inquinamento acque				
	Aspetti organizzativi, gestionali, normativi, economici, finanziari (varie)				
	Piano e coordinamento interprogettuale	17-11-92	18-7-94	25-10-94	25-4-97

La seconda *tranche* delle attività di studio e ricerca è in fase di avvio e riguarda i sottoprogetti e progetti speciali:

inquinamento delle acque superficiali e sotterranee;  
delta del Po;  
Sarca-Garda-Mincio-laghi di Mantova;  
bilancio delle risorse idriche;  
uso del suolo e agricoltura.

Il programma delle attività per il completamento degli studi propeedeutici si esplica per il triennio 1994-1996. Si prevede inoltre una ulteriore fase necessaria per la redazione ed adozione del Piano di bacino.

Le criticità emerse da subito nella elaborazione e adozione di un unico strumento di pianificazione hanno riguardato da un lato l'oggettiva complessità e vastità delle analisi da realizzare e dall'altro la necessità di anticipare, di volta in volta, in coerenza e in modo interrelato con i contenuti strutturali del piano, la sua operatività per alcuni settori funzionali e ambiti territoriali critici.

Considerando inoltre che la situazione di emergenza (come quella verificatasi a seguito dell'evento alluvionale del novembre 1994) e il manifestarsi di istanze settoriali e territorialmente delimitate non costituiscono condizioni straordinarie, ma ordinarie dell'operare dell'Autorità di bacino, è divenuto imprescindibile adottare criteri, metodi e tempi per l'elaborazione del piano di bacino per stralci relativi a specifici settori funzionali e ambiti territoriali nel rispetto dei principi della normativa vigente.

In questa direzione l'Autorità di bacino ha intenzione di adottare il piano di bacino del Po per stralci successivi relativi alla difesa idrogeologica e della rete idrografica, al bilancio delle risorse idriche, alla tutela della qualità delle acque, ed, infine alla regolamentazione dell'uso del territorio.

Si auspica, pertanto, che l'Autorità di bacino possa, nel medio termine, adempiere a quanto previsto dalla legge n. 183 del 1989 e dal decreto-legge n. 398 del 1993, convertito dalla legge n. 493 del 1993.

*Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

BARATTA

(6 febbraio 1996)

---

TURINI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che il gioco del calcio è lo sport più popolare ed amato in Italia al punto che per molti giovani costituisce un valore, se non addirittura, purtroppo, il primo in assoluto;

che l'associazione «Calcio Grosseto» lo scorso campionato, risultando prima del proprio girone, accedeva di diritto al campionato di C2 fra l'entusiasmo dei numerosi sportivi che con il loro sostegno avevano contribuito a questo meritato successo;

che la società calcistica guidata dai fratelli Anzidei, non iscrivendo il «Calcio Grosseto» al campionato professionisti e vendendo i

migliori giocatori, è stata dalla FIGC retrocessa addirittura nel campionato cosiddetto «di eccellenza» fra la giustificata indignazione della popolazione sportiva grossetana,

si chiede di sapere se non si ritenga di intervenire presso la FIGC affinché, attraverso nuove regole da tutti auspicate, si impedisca questa vergognosa e non unica speculazione che danneggia gravemente il buon nome del glorioso gioco del calcio italiano e quindi dello sport in genere.

(4-05891)

(19 settembre 1995)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione indicata in oggetto si fa presente quanto segue.

Le società di calcio che, alla fine del passato campionato interregionale e del campionato di serie C/2 divisione (C/2) siano risultate prime del relativo girone non hanno ottenuto, automaticamente e di diritto, la promozione ed il passaggio rispettivamente nei campionati di serie C/2 divisione (C/2) e di serie C/1 divisione (C/1).

Infatti, così come si evince dalle disposizioni del consiglio federale della Federcalcio del 15 maggio 1995 (contenute nel comunicato ufficiale n. 87/A), le suddette società, per accedere ai predetti campionati avrebbero dovuto inviare entro il 15 luglio 1995, alla Lega professionisti di serie C, oltre alle domande di ammissione, anche l'originale di apposita garanzia bancaria a prima richiesta (il cui modello tipo era stato reso noto dalla stessa Lega professionisti entro il 30 maggio 1995) o altra forma di garanzia bancaria equipollente che la Lega stessa si riserva di indicare in alternativa, dell'importo prescritto dalla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC).

Per quanto concerne, quindi, la fattispecie indicata nell'interrogazione e riguardante la mancata iscrizione della Unione sportiva Grosseto alla serie C/2, ciò è dipeso dalle difficoltà incontrate dalla stessa nell'ottenere la garanzia bancaria richiesta e, di conseguenza, dalla mancata presentazione della relativa documentazione entro i termini previsti.

È opportuno, inoltre, considerare che la Lega professionisti, prima di arrivare a tale decisione di esclusione, ha ricercato, tramite vari contatti con i dirigenti dell'Unione sportiva Grosseto, una soluzione che, comunque, consentisse la disputa del campionato di serie C/2 ed ha esaminato, con la massima serietà e disponibilità, le garanzie bancarie alternative offerte dalla predetta Unione sportiva, non riscontrando, però, nelle stesse «l'oggettiva equipollenza».

La Lega professionisti ha dovuto, di conseguenza, adottare «obbligatoriamente» la decisione di escluderla, sia per la scadenza del termine, fissato improrogabilmente al 15 luglio 1995 nel citato comunicato del consiglio federale della Federcalcio, sia per le ovvie esigenze connesse all'imminente inizio della nuova stagione calcistica.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*  
CARDIA

(1° febbraio 1996)





